

COMUNE DI MONZA

STATUTO

LO STATUTO DEL COMUNE DI MONZA È STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE DEL 25 LUGLIO 1991 E 21 OTTOBRE 1991, CON RISPETTIVE DELIBERAZIONI NN. 174 E 213.

Le ultime modifiche sono state adottate il 25.9.2008 con deliberazione consiliare n. 35 e il **13.7.2009 con deliberazione consiliare n. 44.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art.1: Comune di Monza

1. Il Comune di Monza è ente territoriale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune ha propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia ed a difesa della propria identità storico-culturale, svolge funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, concorrendo a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità, per renderne effettive la libertà e l'eguaglianza.

Art. 2: Gonfalone, stemma, territorio

- 1 Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, riconosciuti con R.D. in data 29 maggio 1933.
Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nell'ambito delle direttive generali dell'Amministrazione.
L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
2. Il territorio del Comune di Monza comprende, dal punto di vista topografico, la parte del suolo nazionale delimitato con il piano prescritto dalla Legge ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Dal punto di vista storico e culturale, il Comune di Monza ritrova le tracce della sua vicenda e delle sue tradizioni nei suoi borghi e nuclei storici.
3. Sul territorio di cui al comma che precede trova collocazione la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali.
4. Le modificazioni dell'assetto territoriale sono apportate con Legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione italiana, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 3: Funzioni del Comune

1. Il Comune è ente territoriale a competenza generale ed è rappresentativo degli interessi della comunità residente sul suo territorio, promuovendone lo sviluppo; sono salve le competenze che la Costituzione e le leggi attribuiscono allo Stato, alla Regione, alla Provincia o ad altri enti pubblici.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni di governo: funzioni proprie e quelle conferite con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, che riguardino gli interessi della popolazione e del territorio comunale. In particolare, il Comune, nel rispetto delle competenze degli enti

indicati al comma 1, svolge le funzioni amministrative di programmazione e di gestione sul proprio territorio dei seguenti settori organici:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, cultura, formazione professionale ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi inerenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza;
- 1) organizzazione del servizio comunale di protezione civile ed, in particolare, dei servizi di previsione e prevenzione dei rischi, di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità, nonché di preparazione ad eventuali emergenze e di soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

3. Le funzioni comunali si esplicano con l'attività degli appositi uffici e servizi, che operano nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica Amministrazione, nonché dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa

Art. 4: Funzioni statuali del Comune

1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Le ulteriori funzioni statuali affidate al Sindaco quale Ufficiale del Governo, le quali attengono in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico nonché ai provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 35 - comma 3 -, sono svolte col supporto di una adeguata organizzazione dell'ente.

In particolare, le funzioni statali di polizia affidate agli ufficiali, ed agli agenti di Polizia municipale, in aggiunta a quelle proprie, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo le vigenti leggi in materia.

L'apposito regolamento comunale determina la disciplina del servizio, stabilendo altresì gli specifici requisiti e doveri del personale dipendente.

Art. 5: Programmazione e collaborazione

Per il perseguimento delle sue finalità, il Comune:

- a) assume la programmazione come metodo di intervento;
- b) definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, concorrendo così alla elaborazione degli strumenti

programmatori della Regione e della Provincia e, ricorrendone i presupposti, con gli strumenti programmatori di altri Comuni ed Enti pubblici, informando la propria azione al principio di cooperazione tra enti ed al rispetto della reciproca autonomia;

c) promuove e favorisce ogni tipo o forma di collaborazione istituzionale che meglio consenta di perseguire le sue finalità, come precisato dai successivi articoli 83 e seguenti del presente Statuto.

Art. 6: Partecipazione, informazione, albo pretorio

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e secondo le indicazioni e le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII del presente Statuto.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente, anche mediante il decentramento dei servizi e l'articolazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente Statuto.

3. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, nonché di ogni altro provvedimento o atto, nel rispetto delle prescrizioni di Legge.

4. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 7: Gestione dei servizi

1. Il Comune, in aggiunta alle sue funzioni istituzionali, può gestire i propri servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla Legge ed espressamente regolati dai successivi artt. 72 e seguenti del presente Statuto, scegliendo di volta in volta la forma o la struttura gestionale più opportuna in relazione alla natura, alle dimensioni ed alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del servizio.

2. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per una valida gestione di servizi di interesse generale o di specifica rilevanza sociale.

3. Le strutture gestionali e le convenzioni dovranno sempre assicurare il rispetto dei principi inderogabili di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza della gestione.

Art. 8: Risorse

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, delle sue funzioni e dei suoi servizi, al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe, i contributi ed i trasferimenti previsti dalla Legge, nelle misure e modalità dalla stessa stabilite, nonché i proventi derivanti dalla propria autonomia impositiva e finanziaria sempre nell'ambito della disciplina legislativa.

Art. 9: Rapporti con la comunità locale

1. Il Comune svolge le funzioni, proprie o attribuitegli, secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso quelle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune favorisce il libero e volontario associazionismo, promuovendo appositi interventi con gli enti, gli organismi della cooperazione e le associazioni che agiscono nei settori sociale, culturale, scolastico, economico, sportivo e ricreativo, e collabora altresì, nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia, con le aggregazioni della Chiesa locale, nel comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.
Il Comune, inoltre, garantirà rispetto e considerazione alle altre comunità religiose presenti sul territorio.
3. Il Comune riconosce il valore primario del lavoro quale momento di affermazione della personalità e della dignità umana e quale espressione più autentica della storia, delle tradizioni, delle vocazioni e delle capacità della comunità locale.
Il Comune favorisce, pertanto, ogni forma di collaborazione con il mondo del lavoro, garantendo ogni più ampia tutela ai legittimi interessi dei lavoratori ed incentivando la libera impresa, quale strumento di sviluppo e progresso della comunità locale e quale occasione della sua partecipazione alla più vasta comunità europea ed internazionale.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I: ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10: Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. L'azione amministrativa, con il comportamento dei singoli amministratori e dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntata all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie della dirigenza.

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11: Composizione - Elezione – Durata

1. La composizione del Consiglio, la sua elezione, la sua durata, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, e decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge, salva la decadenza prevista dal successivo art. 14 - 3° comma.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di pubblicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. E' prevista la figura del Presidente del Consiglio Comunale, che ne ha la rappresentanza e lo presiede.
5. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco che ne è membro ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, che deve avvenire subito dopo la convalida degli eletti. Successivamente la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente neoeletto per la comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta.
6. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, determinata a sensi di Legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
7. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere presente che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra occupa in sequenza il posto successivo.

8. Entro 30 giorni dall'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio partecipa e contribuisce alla definizione delle predette linee programmatiche.

Art. 12: Regolamento

Il Consiglio Comunale è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa. L'attività e il funzionamento del Consiglio Comunale, nell'ambito della Legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento che fissa anche le modalità per assicurare al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, servizi, apposite strutture, attrezzature e risorse.

Art. 13: Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
Sono responsabili dei voti espressi che concorrono alla formazione dei provvedimenti consiliari. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di discutere o deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi di Legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo contestualmente alle relative sostituzioni.
L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti deve comunque ritenersi comprensiva, anche in assenza di specifica menzione, della eventuale surrogazione degli ineleggibili e dell'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Sempre nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procederà alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale, così come precisato al precedente art. 11 del presente Statuto.
5. Ogni Consigliere, secondo le procedure e modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, dalle istituzioni, da enti o società, da esso dipendenti o partecipate, informazioni e/o copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti posti e previsti dalla Legge. Essi sono sempre tenuti alla riservatezza delle notizie e dei dati ricevuti secondo la natura degli stessi, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. I singoli Consiglieri hanno altresì facoltà di

iniziativa per proposte di provvedimenti di competenza consiliare. Il Regolamento ne stabilisce la disciplina. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Hanno, infine, diritto di controllo sulle deliberazioni della Giunta, nelle forme e con le modalità della vigente normativa.

7. Ai Consiglieri compete, per l'esercizio delle loro funzioni, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, e delle Conferenze dei capigruppo, secondo la disciplina e le modalità di Legge, o, in alternativa e su loro richiesta, di una indennità fino ad un terzo di quella prevista per il Sindaco, sempre nel rispetto delle previste condizioni di legge.
8. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura sin dall'apertura del procedimento il patrocinio legale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, ai Presidenti ed ai Consiglieri circoscrizionali nonché ai Presidenti, ai Direttori ed agli amministratori delle istituzioni di cui al successivo art. 75 che si trovino implicati, in conseguenza di fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi tra l'amministrazione comunale ed il soggetto beneficiario del patrocinio.
L'assistenza legale comporterà l'assunzione a carico del Comune di ogni onere connesso alla difesa dei soggetti interessati, facendoli assistere da un legale di comune gradimento.
Se il giudizio si conclude con sentenza di condanna esecutiva per comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave, i soggetti che hanno beneficiato dell'assistenza sono tenuti a rimborsare al Comune le spese da questo anticipate.
9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti presso Enti, Consorzi, Società, Istituzioni ed Aziende, fino alla nomina dei successori.

Art. 14: Cessazione e surrogazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.
2. Le dimissioni, da redigersi in forma scritta, sono presentate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Il Presidente del Consiglio le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva che deve comunque tenersi, per la surrogazione, entro e non oltre 10 giorni secondo le modalità e procedure di legge. Le dimissioni irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'interessato avrà facoltà di far constare al Consiglio comunale le motivazioni delle proprie dimissioni.

Nel caso in cui il Consiglio venisse convocato prima dello scadere del predetto termine, il Consiglio dovrà comunque procedere alla surrogazione prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio come previsto dalla Legge.

3. Il Consiglio comunale può avviare procedura di decadenza su iniziativa anche di singolo consigliere nel caso in cui si appalesino motivi di incompatibilità previste dalla legge, venutisi a determinare successivamente alla elezione. La inerente procedura è quella prevista dalla legge.
4. Il Consiglio può inoltre procedere alla dichiarazione di decadenza quando un suo membro, senza comunicazione preventiva o giustificazione, non intervenga a seduta alcuna per una intera sessione ordinaria. Tale decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed è tempestivamente notificata all'interessato secondo la stessa procedura prevista a' sensi di Legge per i casi di incompatibilità di cui al comma 3).
5. Alla surrogazione dei singoli Consiglieri decaduti o cessati dalla carica per ogni altra causa, deve provvedere il Consiglio Comunale sempre entro 10 giorni dalla data del completamento delle previste procedure di Legge o dalla conoscenza dei presupposti di fatto, o dalla data dell'evento che determina la necessità della surrogazione.

Art. 14 BIS: Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è sciolto o sospeso nei casi e con le modalità previsti dalla Legge.

Art. 15: Astensione obbligatoria degli Amministratori

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende e le Istituzioni dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di diretto e specifico interesse proprio o di analogo interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o quando si tratta di conferire impieghi ai medesimi.
2. Per astensione dal prender parte alle deliberazioni è da intendersi che il consigliere interessato debba assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e per le operazioni di voto sulla deliberazione stessa e richiedere preliminarmente che tale astensione sia fatta constare a verbale.
3. I Consiglieri debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. Nel caso dei piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta, di cui al precedente comma, sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Art. 16: Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto, nel corso della prima seduta di Consiglio comunale e subito dopo la convalida degli eletti.
Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto in prima votazione a maggioranza qualificata dei 3/4 dei Consiglieri assegnati ed in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, rese sempre a scrutinio segreto.
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum stabilito, si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene la maggioranza semplice, in caso di parità è eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, sentiti il Sindaco, l'ufficio di presidenza del Consiglio, e la Conferenza dei capigruppo secondo le vigenti norme e la disciplina prevista dall'apposito Regolamento interno.
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) fissa la data delle sedute del Consiglio in intesa con il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo;
 - e) convoca il Consiglio;
 - f) disciplina la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare;
 - g) ha potestà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere.
 - h) attiva il lavoro delle Commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;
3. Al Presidente del Consiglio compete la prevista indennità di funzione secondo la disciplina e le modalità di legge.

Art. 17: Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due Consiglieri eletti dal Consiglio, di cui almeno uno fra le minoranze.
Il Presidente del Consiglio delega le funzioni vicarie ad uno dei componenti, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'ufficio di presidenza.
2. Per l'elezione dei due Consiglieri comunali di cui al precedente comma, ogni Consigliere vota per un solo nome.
Sono eletti i Consiglieri, di cui almeno uno delle minoranze, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'ufficio di presidenza collabora col Presidente nei compiti preparatori dei lavori del Consiglio; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni e collabora per la loro disciplina; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno; propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.
4. Un terzo dei Consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente o di uno o entrambi i componenti l'ufficio di Presidenza.
5. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Consigliere anziano, dandone notizia all'interessato ed al Sindaco.
Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio che dovrà riunirsi per discuterla non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal ricevimento della proposta di revoca.
6. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere anziano.
7. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Essa è votata con voto palese.
8. Il Presidente o i componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale cessano dalla carica con effetto immediato con l'approvazione della proposta di revoca da parte del Consiglio comunale.
9. Nella stessa seduta in cui la proposta di revoca è approvata, il Consiglio comunale deve procedere alla nomina del nuovo Presidente e dell'Ufficio di presidenza, con le modalità previste da questo articolo per quanto riguarda l'ufficio di presidenza e dall'art. 16 per quanto riguarda il Presidente.

Art. 18: Competenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono quelle definite per Legge e concernono i seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali e delle società o enti partecipati nonché le loro modificazioni, salva restando, in questi atti statutari, la formale espressione del riconoscimento di tale riserva di competenza; nonché i regolamenti comunali (ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - 1) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; il tutto

comunque nel rispetto particolare della disciplina delle norme vigenti per le singole tipologie;

- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni e commissioni ad esso espressamente riservata dalla Legge, e, comunque, in ogni caso nel quale sia prevista la rappresentanza delle minoranze.
3. Il Consiglio partecipa e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche (relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nella tornata amministrativa, di cui al precedente art. 11, comma 8), presentate dal Sindaco sentita la Giunta.
4. Il Consiglio esercita l'autonomia impositiva e finanziaria, nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi.
5. Le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che comunque devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza secondo quanto previsto dall'art. 46 del presente Statuto.
6. Ogni proposta di deliberazione, per essere sottoposta al Consiglio, deve essere completa degli elementi essenziali per una corretta formazione di giudizio e valida espressione di volontà, nel rispetto delle formali procedure previste dalla Legge.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.
8. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente come disciplinato dal precedente art. 15 dello Statuto e la Commissione dei Garanti di cui all'art. 111.
Elegge altresì il Difensore Civico di cui all'art. 100.

Art. 19: Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi per l'esercizio delle funzioni.
2. Salvo diversa e specifica determinazione del Consiglio Comunale, i regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono nuovamente pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, così come previsto dall'art. 109 dello Statuto.

4. Copia dei Regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 20: Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, stabilendo per ciascuna di esse la presidenza da attribuire alle opposizioni qualora avente funzioni di controllo o di garanzia.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, esaminano preventivamente le questioni rilevanti di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che dovrà essere allegato alla relativa proposta di deliberazione consiliare.
4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari speciali e temporanee su argomenti ritenuti di particolare interesse e/o anche di controllo e garanzia, ove la natura delle questioni lo renda necessario od opportuno, salvo restando l'attribuzione delle presidenze come precisato al comma 1. In sede di loro istituzione, a tali Commissioni speciali si applicano le norme fissate dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, qualora il Consiglio comunale non stabilisca diversamente.
5. Il regolamento o la delibera istitutiva da parte del Consiglio comunale potranno prevedere e disciplinare le eventuali forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni di cui al presente articolo.
6. Ai Consiglieri comunali, membri delle Commissioni, compete, ai sensi di Legge, un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello per le sedute consiliari.
Rimane comunque salva l'applicazione sostitutiva di quanto previsto nel precedente comma 7 dell'art. 13.

Art. 21: Commissioni comunali

1. Il Consiglio può istituire Commissioni comunali, con funzioni consultive, delle quali possono far parte sia Consiglieri comunali che persone estranee al Consiglio.
I membri estranei devono avere competenza specifica sulle materie per le quali vengono istituite le Commissioni e non devono trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità o di incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali, salvo quelle che, in base alle disposizioni di Legge o di regolamento, si configurano quali elementi di legittima connessione tra i

compiti istituzionali della Commissione comunale ed i soggetti chiamati a farne parte.

2. Le modalità di funzionamento di tali commissioni sono disciplinate dal regolamento, salvo ogni diversa specifica determinazione in sede di loro istituzione da parte del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Anche per le Commissioni di cui al presente articolo, il regolamento o la deliberazione istitutiva da parte del Consiglio comunale potranno prevedere e disciplinare le eventuali forme di pubblicità dei lavori.

Art. 22: Sessioni del Consiglio comunale - Convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce:
 - a) in sessioni ordinarie, intese queste come periodi decorrenti dalla data di iscrizione dell'oggetto relativo all'approvazione del bilancio di previsione e dell'oggetto relativo all'approvazione del conto consuntivo, sino alla data delle rispettive approvazioni, secondo le modalità meglio specificate dal regolamento;
 - b) in sessioni straordinarie nei restanti periodi dell'anno.
2. Il Consiglio, salva la previsione di cui all'art. 11 - p. 5 dello Statuto, è convocato dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del luogo e del giorno per l'adunanza.
3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio, corredati con l'elenco degli oggetti da trattarsi e la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. I consiglieri con residenza fuori dal territorio comunale indicheranno un recapito in città, ove correttamente possano esercitarsi le notifiche. Agli stessi sarà comunque data notizia telegraficamente della convocazione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo obbligatoriamente all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, sempre con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: in questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni proposta di deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 23: Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, salve maggioranze speciali previste dalla Legge o dallo Statuto.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi di regolamento, non essendosi raggiunto il numero di presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri. Occorre però che la seconda convocazione sia comunque già prevista e determinata nell'avviso della prima convocazione.
3. Ogni consigliere ha diritto al voto, salvo gli obblighi di astensione, di cui espressamente all'art. 15 dello Statuto.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, tranne i casi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti dispongono diversamente.
5. I Consiglieri che, pur restando in aula, abbiano preventivamente dichiarato di non partecipare alle operazioni di voto, non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta, né tanto meno si computano nel numero dei votanti.
6. I Consiglieri che, invece, partecipano alle operazioni di voto esprimendo la propria astensione, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Le schede bianche e le nulle si computano per determinare il numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. Le votazioni hanno luogo con voto palese, secondo modalità previste dal regolamento. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o il regolamento prevedano la votazione a scrutinio segreto.
9. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto, e la loro presenza viene registrata a parte ed inserita a verbale come i loro interventi. Agli stessi è riconosciuta l'indennità prevista dalla Legge.

Art. 24: Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunale, i Consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
2. Ciascun gruppo elegge un proprio capogruppo, dandone comunicazione ufficiale al Presidente, al Sindaco ed al Segretario Generale. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata in caso di sostituzione od avvicendamento del capogruppo. Il Presidente ne dà a sua volta comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 25: Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare e si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio.
2. Il regolamento determina i poteri e le prerogative della Conferenza dei capigruppo, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Il Sindaco partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Conferenza dei capigruppo.

Art. 26: Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il regolamento prevedano o consentano la seduta segreta.
2. Delle sedute del Consiglio comunale e dei relativi oggetti in discussione viene data adeguata informativa alla cittadinanza, ferme restando le modalità di Legge.

Art. 27: Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal delegato vicario, dall'altro componente l'ufficio di presidenza, oppure in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.
2. Colui che presiede l'adunanza del Consiglio è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità nello svolgimento delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Colui che presiede la seduta ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza a norma di regolamento e nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 28: Verbalizzazione

1. Il Segretario generale del Comune partecipa alla riunione del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente a colui che ha presieduto l'adunanza.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dal Vice Segretario generale di cui all'art. 57 o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da altro dirigente designato dal Sindaco, in intesa con il Presidente.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni del Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza necessariamente specificarne i motivi.
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni su ogni proposta, specificando in ogni caso i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti nonché di quelli che, pur restando in aula, abbiano preventivamente dichiarato, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del presente Statuto, di avvalersi del diritto di non partecipare alle operazioni di voto.
Delle sedute del Consiglio è in ogni caso conservata per il periodo di almeno un anno l'integrale registrazione del dibattito, al fine di poterne comunque verificare analiticamente il contenuto.
5. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare il proprio voto ed i motivi del medesimo.
Analogha dichiarazione a verbale può essere richiesta, prima della votazione, dal Consigliere che, pur restando in aula, intenda avvalersi del diritto di non partecipare alle operazioni di voto.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di lettura e di approvazione del processo verbale, nonché quelle per l'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste - in modo motivato - dai Consiglieri.

Art. 29: Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale - non soggette al controllo preventivo di legittimità - diventano esecutive ai sensi di Legge e, nei casi di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, sempre ai sensi di Legge.
3. Per le rimanenti deliberazioni consiliari l'eventuale verifica di legittimità avviene secondo tempi, modi e procedure stabiliti con Legge.
4. Per le deliberazioni aventi oggetto i regolamenti, è prevista una duplice pubblicazione, secondo le modalità dell'art. 109 dello Statuto.

CAPO III: SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Sezione I - Il Sindaco

Art. 30: Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale di cui è membro.
2. L'elezione avviene secondo le norme e le procedure fissate dalla Legge.

Art. 31: Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art 32: Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune nonché Ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ad ogni effetto di Legge, convoca il Consiglio nella sua prima adunanza dopo l'elezione, convoca e presiede la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e ne assicura la rispondenza con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale.
4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni

statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Al Sindaco spetta l'indennità prevista dalla Legge.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, come definita e dettagliata dalla Legge, da portarsi a tracolla della spalla destra.
6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta il giuramento di rito previsto dalla Legge nella seduta di insediamento.

Art. 33: Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

- a) rappresenta il Comune;
- b) dirige unitariamente l'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) nomina, convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione agli incarichi assegnati; coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- d) delega in via parziale le sue competenze ed attribuzioni, agli Assessori;
- e) delega, in conformità ai rispettivi ruoli agli Assessori e ai Dirigenti, l'adozione di eventuali atti o provvedimenti anche a rilevanza esterna, ad integrazione di quelli di specifica competenza;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il Segretario Generale e i Dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive impartite;
- g) impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta le ordinanze ed ogni altro provvedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti, applicando al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le vigenti disposizioni;
- h) rappresenta il Comune in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, sottoscrivendo in fase giudiziale o non le eventuali transazioni; promuove autonomamente davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e d'urgenza, nonché le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- l) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

m) adotta le ordinanze ordinarie;

n) coordina e determina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche che hanno sede nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

o) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;

p) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

q) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

r) nomina i responsabili di particolari figure previste dalla Legge, nell'ambito della organizzazione della struttura burocratica;

s) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

t) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo quanto è stabilito dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti;

2. Il Sindaco è competente anche alla nomina delle Commissioni tecnico-consultive non riservate dalla Legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio comunale, secondo quanto disposto da specifiche leggi in materia e comunque nel rispetto del principio generale della partecipazione esclusiva di componenti esperti. Tali commissioni decadono alla scadenza del mandato del Sindaco che le ha nominate.

3. Le Commissioni obbligatorie per Legge sono nominate entro 90 giorni dalla proclamazione della elezione del Sindaco e durano in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso.

4. Nel rispetto dei principi generali previsti dalla vigente normativa, il Sindaco affida e delega, con suo provvedimento, ad ogni Assessore compiti ordinati organicamente per gruppi di materie, ovvero incarichi di trattazione di singole questioni.

Anche in caso di affidamento e di delega di compiti per gruppi di materie o di incarichi di trattazione di singole questioni, il Sindaco conserva la titolarità di ogni potestà di iniziativa e di intervento nelle materie affidate e delegate, fermo restando il potere deliberativo e la responsabilità collegiale della Giunta.

5. Qualora la natura o la complessità di singole questioni lo rendano opportuno, il Sindaco può affidarne l'incarico di trattazione congiunta a più Assessori specificando, in tale caso, il responsabile del coordinamento dell'attività del comitato interassessorile.

6. Il Sindaco può modificare il contenuto dei compiti organici e degli incarichi affidati e delegati, ove lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento politico od organizzativo.

Per le stesse ragioni, il Sindaco può in ogni momento revocare i predetti affidamenti di delega od incarichi.

7. L'affidamento di delega di compiti e di incarichi e le eventuali modificazioni o revoche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e sono comunicate al Consiglio nella prima seduta.

8. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate ai Comuni.

Art. 34: Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, provvede:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti derivanti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'esercizio delle funzioni e all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 35: Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di Legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, altresì, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza, di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata a' sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui questi ultimi fossero incorsi.

5. L'assessore delegato per materia sostituisce il Sindaco nelle funzioni di cui al presente articolo.

Sezione II - La Giunta Comunale

Art. 36: Composizione

1. La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco.
2. La Giunta è formata dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a 14.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi sulle pari opportunità.
4. Qualora un Consigliere comunale venga nominato assessore e ne assuma la carica, cessa dalla carica di consigliere con l'accettazione della nomina stessa e al suo posto deve subentrare il primo dei non eletti nella medesima lista. Il Consiglio deve provvedere alla surrogazione nel corso della prima seduta del Consiglio stesso anche se già convocato e comunque entro 20 giorni.
5. Il Sindaco con proprio provvedimento motivato può revocare uno o più assessori e sostituirli, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla sorveglianza del Comune.
8. Agli assessori compete la prevista indennità di funzione secondo la disciplina e le modalità di Legge.

Art. 37: Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è scelto dal Sindaco con il provvedimento di nomina degli Assessori ed è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, temporanei o permanenti, in tutte le funzioni a lui attribuite da norme di Legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco può, con provvedimento motivato, revocare il Vice Sindaco e nominarne un altro, dandone comunicazione al Consiglio comunale e alla Giunta comunale.

3. Particolarmente il Vice Sindaco assume e svolge le funzioni di Sindaco nel caso di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 dello Statuto.

Art. 38: Anzianità degli Assessori

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni (sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo) l'Assessore più anziano presente.

E' tale il primo Assessore disponibile che rispetti comunque la sequenza indicata nel provvedimento di nomina, che viene appunto a determinare la gerarchia di anzianità tra gli assessori stessi.

Art. 39: Durata in carica della Giunta

1. La Giunta ed il Sindaco uscenti rimangono in carica fino al momento in cui il nuovo Sindaco presta giuramento, come precisato dal precedente art. 32;

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale stesso, così come già indicato dal precedente art. 31 dello Statuto;

3. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e in tale periodo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 40: Mozione di sfiducia

1. Come già precisato dal precedente art. 39 il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione viene messa in discussione, in Consiglio comunale, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio tramite deposito presso la segreteria generale del Comune.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 41: Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte; per dimissioni; per rimozione; per revoca disposta dal Sindaco; per perdita dei requisiti di nomina.

2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediatamente.

3. Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale entro 7 giorni dal ricevimento delle dimissioni comunicando congiuntamente ogni decisione assunta al riguardo.

Art. 42: Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della presentazione del Conto Consuntivo, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.

3. L'elenco delle deliberazioni della Giunta è trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme e modalità stabilite da apposito regolamento, nel rispetto delle condizioni del p. 38 dell'art. 17 della L. 127/1997.

Art. 43: Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo successivo.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura la collegialità delle decisioni, nonché la coerenza dell'indirizzo politico-amministrativo.

3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione dell'ordine del giorno senza particolari formalità.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere completa di tutti gli elementi per una corretta formazione di giudizio e valida espressione di volontà, nel rispetto delle formali procedure previste dalla Legge.

6. Gli impegni di spesa sono assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

7. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, garantendone la legalità e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, in sua vece, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Il processo verbale della seduta contiene il testo delle delibere approvate con l'indicazione dei voti favorevoli dei voti contrari e dei nominativi degli astenuti, nonché l'indicazione degli orientamenti e delle determinazioni di volontà politico-amministrativa della Giunta su argomenti trattati e che non hanno dato luogo a formale deliberazione.

Il Segretario cura inoltre la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta all'albo pretorio. In caso di assenza od impedimento del Segretario, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal Vice Segretario Generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da altro dirigente designato dal Sindaco.

Art. 44: Competenze della Giunta

1. La Giunta, fatte salve le competenze riservate dalla Legge ad altri organi, svolge la propria azione amministrativa ispirandosi al principio della collegialità.

2. Provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla conduzione amministrativa, economica, patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio.

4. Spettano in particolare alla Giunta:

a) la predisposizione e la proposta di tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;

b) i provvedimenti, anche nell'ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione, relativi agli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta, appalti e concessioni, purché tutti espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;

c) i progetti relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio;

- d) le spese relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per più esercizi;
- e) la potestà regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- f) nell'esercizio del suo potere di vigilanza, formulare rilievi ed osservazioni sulle deliberazioni adottate dalle aziende speciali municipali nelle materie, nei tempi e secondo le modalità previste dai rispettivi Statuti e dalle leggi;
- g) la vigilanza sugli enti o società dipendenti o partecipati ed istituzioni controllati dall'Amministrazione Comunale;
- h) le azioni giudiziarie ed i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi da promuovere o da sostenere in giudizio, nonché la promozione o la partecipazione a giudizi arbitrali e le transazioni di natura giudiziale o stragiudiziale che non impegnino finanziariamente il Comune per più esercizi;
- i) l'istituzione di fiere e mercati;
- l) l'organizzazione della rimozione forzata dei veicoli e la determinazione dei costi a carico di trasgressori.

Art. 45: Modalità di indirizzo e di controllo della Giunta

Il potere di indirizzo e di controllo della Giunta nei confronti dei dirigenti si esplica anche secondo le modalità previste dall'art. 58 del presente Statuto.

Art. 46: Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni e gli storni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena l'automatica decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 47: Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Si applica anche alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 28 - 2° comma - del presente Statuto.

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

Art. 48: Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in Settori.
2. Il settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.
4. L'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinerà, sulla base di criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto delle norme di legge.
5. L'organizzazione del lavoro si ispira:
 - a) al metodo della programmazione;
 - b) all'obiettivo della qualità del servizio offerto;
 - c) al principio della democrazia partecipativa, al fine di consentire un più ampio concorso personale alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi;
 - d) alla valorizzazione del lavoro collegiale, attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo o la realizzazione di organizzazioni per progetti anche di attività intersettoriali;
 - e) al criterio delle pari opportunità, al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Amministrazione comunale;
 - f) al contemperamento di tutti i criteri che precedono con il principio generale della valorizzazione dei meriti e all'accrescimento delle capacità professionali del personale.

CAPO II: ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 49: Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

- 1 Sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme e degli accordi collettivi di lavoro:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità dei posti;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazioni ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- e) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità per la designazione da parte del personale di propri rappresentanti quali componenti della commissione di disciplina;
- f) l'orario di lavoro ed il sistema di controllo dell'orario stesso;
- g) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione;
- h) ogni altra parte, diversa da quelle sopra indicate, che attiene allo stato giuridico del personale in relazione anche agli accordi collettivi nazionali ovvero quelle parti che il presente Statuto demanda al regolamento.

Art. 50: Dirigenza: principi e responsabilità amministrative

- 1 Spetta ai dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni di legge, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
3. I dirigenti sono altresì responsabili degli atti e delle procedure attuative delle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio e rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli uffici degli Enti dipendenti dal Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge.

Art. 51: Compiti dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione dei settori, degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

3. Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale e preposto alla direzione dei Settori, spetta in particolare nell'ambito delle materie di competenza del proprio Settore:

a) collaborare con i competenti organi elettivi di governo del Comune alla determinazione e selezione degli obiettivi dell'Amministrazione ed alla formulazione di piani, programmi e progetti e procedere alla loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati;

b) fornire ai competenti organi di governo gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari perché gli stessi organi possono assumere scelte e determinazioni in ordine ai loro interventi di amministrazione, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;

c) fornire gli elementi per la predisposizione dei progetti dei bilanci preventivi del Comune e per le proposte di variazione dei bilanci stessi in corso di esercizio;

d) studiare, con riferimento al Settore alla cui direzione è preposto, i problemi di organizzazione in tema degli uffici dipendenti, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, efficaci metodologie di lavoro, nonché formulare proposte attuative per i competenti organi deliberativi ovvero adottare, laddove non sia richiesto atto deliberativo, i relativi provvedimenti, direttive e disposizioni, al fine di meglio assicurare regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione e garantire l'utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate al Settore, disponendo pure, all'occorrenza, il movimento del personale tra gli uffici facenti parte dello stesso Settore;

e) vigilare sugli uffici del proprio Settore al fine di accertarne la regolarità di funzionamento, nonché sul personale per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e dei suoi doveri;

f) emanare istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, nonché direttive particolari nel quadro di quelle generali impartite dall'Amministrazione;

g) curare l'attuazione delle deliberazioni, adottando anche ogni atto necessario, inclusi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresi i contratti;

h) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

i) gli atti di amministrazione e gestione del personale nell'ambito del settore assegnato, restando sempre nei compiti del direttore del settore al personale gli atti di amministrazione e gestione del personale di carattere od aventi implicazioni intersettoriale;

l) provvedere con propri atti, a tutte le operazioni successive alle deliberazioni di approvazione dei progetti e dei contratti per opere e per l'acquisizione di beni e di servizi, nonché disporre la liquidazione delle relative spese e l'ordinazione dei pagamenti;

m) firmare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, da regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emettere gli atti di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la delimitazione dei cantieri edili e simili;

o) firmare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa e per quelle su area pubblica, nonché le licenze di pubblico esercizio e quelle dell'attività di parrucchiere, di estetista e simili, fatto salvo il potere di avocazione del Sindaco quando l'Amministrazione intende discostarsi dai pareri favorevoli o contrari di eventuali organi consultivi;

p) emanare, su delega del Sindaco, i provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni dall'art.19 e dall'art.63, 4° comma, lettera a) del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

q) rilasciare attestazioni e certificazioni nelle materie di competenza del proprio Settore e firmare gli atti inerenti ad adempimenti di obblighi di legge;

r) presiedere le commissioni di qualsiasi tipo di concorso o selezione per l'assunzione o per la promozione del personale rientrante nelle competenze del settore assegnato. La presidenza viene assegnata di volta in volta dalla Giunta comunale in sede di costituzione delle commissioni, salva e rispettata ogni diversa disposizione di legge o di regolamento;

s) presiedere le commissioni di gara attinenti le materie di competenza del proprio Settore, assumendo ogni responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

t) emanare ogni altro provvedimento non rientrante nella competenza di altri organi, che sia attuativo e comunque coerente con gli indirizzi politico programmatici definiti dagli organi di governo.

4. Il personale della qualifica dirigenziale non assegnato alla direzione di settore, ma assegnato ad unità organizzata a servizio in modo comunque autonomo, può svolgere i compiti di cui alle lettere del precedente comma, limitatamente alla competenza del servizio assegnato.

5. Il personale della qualifica dirigenziale non assegnato alla direzione di settore, e assegnato a servizi o funzioni nell'ambito di un settore, può svolgere i compiti di cui alle lettere del precedente comma in caso di assenza od impedimento del proprio direttore di settore e, indipendentemente da tale circostanza, quegli altri atti che dallo stesso direttore gli saranno stati invece delegati per iscritto.

Art. 52: Contratti ed incarichi a tempo determinato

1. In relazione al conseguimento di determinati obiettivi o alla realizzazione di particolari programmi, e vagliate le esigenze degli uffici e dei servizi, la Giunta può procedere alla copertura dei posti previsti in pianta organica di direttore di settore o di dirigente di servizio ovvero di responsabile di servizio ad alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, nei limiti e secondo criteri e modalità che dovrà prevedere il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovviamente nell'ambito della vigente normativa di Legge.

2. L'incaricato deve avere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale del posto vacante ed una professionalità adeguata e documentata, acquisita in ambito pubblico o privato, in relazione alle funzioni da svolgere. La definizione delle aree funzionali, il trattamento economico aggiuntivo, le modalità del suo eventuale rinnovo sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è pure esercitabile per l'assunzione a termine di personale dirigente o di alte specializzazioni, anche al di fuori della dotazione organica, fermo restando i requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire, limitatamente alla durata del mandato elettivo del Sindaco, nel rispetto sempre della normativa di Legge.

Art. 53: Collaborazioni esterne per obiettivi determinati

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevederà per obiettivi determinati, ivi compresi eventuali accordi di programma, convenzioni a termine di diritto privato per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la normativa vigente.

Art. 54: Rinvio al regolamento

Il regolamento definirà i criteri e le modalità di perfezionamento dei contratti a tempo determinato di cui ai precedenti artt. 52 e 53.

Art. 55: Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente per una corretta conformità della sua azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Egli, in modo particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale sovrintende altresì alle funzioni dei direttori di settore e ne coordina l'attività esaminando collegialmente con i dirigenti i problemi attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura comunale e propone agli organi di governo, le soluzioni collegialmente determinate, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale di cui al seguente articolo n. 56.

3. La nomina e la revoca dell'incarico di Segretario Generale sono disciplinate da norme di Legge.

Art. 56: Direttore Generale

1. Il Sindaco può avvalersi della facoltà, a' sensi di legge, di nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e/o dalla Giunta, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintendendo alla gestione dell'Ente nel perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto Decreto Legislativo n. 77/95.

2. Ai predetti fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate tutti i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.

3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute di Giunta comunale.

4. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di tale nomina, determina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, la disciplina dei rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale.

5. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 57: Vice Segretario generale

1. Il Vice Segretario generale svolge le funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo oppure sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La copertura del posto di Vice Segretario generale avviene mediante selezione tra i direttori di Settore del Comune, con almeno cinque anni di

servizio nella qualifica ed in possesso dei requisiti secondo le previsioni e le procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Al Vice Segretario generale può essere assegnata la direzione di Settore.

Art. 58: Riunioni per l'impostazione e la verifica dei programmi e per il controllo periodico di gestione

1. Spetta al Sindaco riunire congiuntamente subito dopo l'approvazione dei bilanci e poi alla scadenza di ogni quadrimestre, tutti i componenti la Giunta comunale, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Vice Segretario generale, e tutti i Direttori di Settore, per fare il punto sull'attività del Comune.

2. Durante le riunioni:

a) saranno discusse e definite in linea di massima le direttive cui i Settori devono informare l'impostazione dei programmi operativi alla luce dei concreti bisogni da soddisfare e tenuto conto delle risorse a disposizione;

b) si verificherà che i programmi dei singoli Settori siano coerenti con le direttive di cui al precedente punto a) e non presentino aspetti di sovrapposizione e contraddizione;

c) si compirà una verifica ed una valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali od agli obiettivi programmati, onde consentire l'eventuale adozione dei conseguenti opportuni provvedimenti.

TITOLO IV - RESPONSABILITA'

Art. 59: Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Direttori di Settore qualora vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti i responsabili di servizio preposti a uffici dipendenti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile ad un Amministratore o al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un Dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 60: Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni a loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 61: Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 62: Prescrizione dell'azione di responsabilità

La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 63: Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazione

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, a' sensi di legge, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

2. I responsabili di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri formulati.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64: Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle leggi in materia, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 65: Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla Legge.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto o in locazione. I beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni le cui tariffe sono disciplinate dal Consiglio comunale.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

Art. 66: Contabilità comunale: il bilancio

1. I principi contabili stabiliti dalle leggi vigenti sono applicati con il regolamento di contabilità secondo modalità organizzative e gestionali corrispondenti alle caratteristiche dei servizi erogati dal Comune di Monza.
2. La gestione finanziaria del Comune è unica e si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Esso è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalle norme in materia e secondo i principi di cui al comma 1).
3. La parte Spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché della relazione previsionale e programmatica deve essere redatta per programmi, servizi e interventi.

Art. 67: Contabilità comunale: il rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità mediante:
 - a) la contabilità finanziaria per ottemperare alle norme vigenti;

b) le metodologie di rilevazione contabile più opportune:

- ai fini della predisposizione del rendiconto per la dimostrazione dei risultati della gestione;

- ai fini del controllo di gestione.

2. Il rendiconto, che si compone del conto del bilancio e del conto del patrimonio, è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa con cui la Giunta Comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 68: Attività contrattuale

1. Nel rispetto della disciplina dettata dall'apposito regolamento, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni e ad ogni altro rapporto negoziale per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. La partecipazione del Segretario generale all'attività contrattuale è quella prevista nel precedente art. 55.

Art. 69: Revisione economico-finanziaria

1. La nomina, le funzioni e l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dalla Legge.

2. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto stesso.

3. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Possono altresì acquisire documenti e richiedere ogni opportuno chiarimento ai dirigenti ed agli impiegati, che hanno l'obbligo di rispondere. I revisori possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Consiglio di amministrazione delle istituzioni.

4. Nella relazione di cui al comma 3, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, come stabilito dal comma 7 dell'art. 57 della Legge n. 142/1990.

Art. 70: Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, dei tributi, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 77/1995.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal vigente regolamento di contabilità, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art. 71: Controllo di gestione

1. I dirigenti, curano la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. I Dirigenti, in modo particolare, eseguono ogni quadrimestre la verifica della rispondenza della gestione relativa alla struttura organizzativa cui sono preposti con gli obiettivi di cui al punto precedente.

3. Delle operazioni eseguite e delle conseguenti risultanze, i predetti Dirigenti danno conto in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi trasmettono in occasione delle riunioni di cui all'art. 58.

TITOLO VI - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 72: Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. In ogni caso, la Legge determina i servizi riservati in via esclusiva al Comune.
2. Il Consiglio comunale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Per la disciplina dei servizi pubblici locali il Consiglio comunale può adottare direttamente appositi regolamenti ovvero demandarne l'emanazione agli stessi enti, aziende ed organismi cui viene affidata la gestione dei servizi.
5. In ogni caso, il Consiglio comunale, in sede di approvazione degli statuti delle aziende speciali o dei regolamenti e convenzioni delle altre forme di gestione, può riservarsi una competenza esclusiva in ordine alla determinazione di singoli aspetti della gestione.
6. La scelta delle forme di gestione dei servizi deve avvenire sulla base di una relazione illustrativa dei criteri assunti a riferimento e deve altresì prevedere modalità di verifica dei risultati gestionali.

Art. 73: Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 74: Concessione a terzi

I servizi pubblici, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, possono essere dati in concessione a terzi secondo le norme di legge, ivi compresi, tra tali terzi, le cooperative, le associazioni senza fini di lucro o le associazioni di volontariato.

Art. 75: Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
4. Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore con voto consultivo.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di convocare soggetti esterni ove la natura delle questioni da trattare lo richieda.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
6. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è determinato, di volta in volta, dal Consiglio comunale all'atto della costituzione delle singole istituzioni. Tale numero deve essere dispari, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.
8. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono eletti, con separate votazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto, garantendo la rappresentanza della minoranza.
9. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.
10. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente decadono comunque dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezione.

11. Dopo la scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
12. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con quella di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, Presidente e Consigliere di circoscrizione.
13. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, reputi che l'istituzione non abbia complessivamente informato la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ovvero abbia assunto iniziative in contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, potrà provvedere alla revoca dell'intero Consiglio di amministrazione o, comunque, di quelli fra gli amministratori che si siano resi responsabili delle anzidette violazioni. Nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla sostituzione degli amministratori revocati.
Il Consiglio comunale stabilisce se la seduta o la votazione di cui sopra debba avvenire in forma segreta.
14. La revoca di singoli membri del Consiglio di amministrazione, compresa quella del Presidente, avviene con deliberazione del Consiglio comunale, a scrutinio e seduta segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, quando si siano resi individualmente responsabili di atti o fatti gravemente incompatibili con la funzione o gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'istituzione stessa o del Comune.
15. Nel caso in cui la gestione dell'istituzione non chiuda in pareggio così come previsto dal 4° comma dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio comunale che accerti i motivi del disavanzo, tenendo conto della relazione dei revisori del Comune.
Ove il Consiglio comunale accerti che il disavanzo sia derivato da gestione non oculata degli amministratori dell'istituzione, potrà provvedere alla loro revoca, nelle forme e nei modi di cui al precedente comma 13.
16. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti delle istituzioni per i servizi sociali.

Art. 76: Altri adempimenti del Comune in ordine alle istituzioni

1. Il Consiglio comunale, in sede di costituzione di ogni singola istituzione, deve provvedere a:

- conferire il patrimonio di dotazione, normalmente costituito da beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
- approvare l'apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici;

- adottare il regolamento per la gestione contabile, patrimoniale e finanziaria dell'istituzione, nonché per la disciplina dei rapporti tra tale gestione e quella comunale.

2. Il Consiglio comunale ha altresì l'obbligo dei seguenti adempimenti:

- a) determinare gli indirizzi, i criteri ed i parametri vincolanti per la gestione;
- b) approvare gli atti programmatici ed il bilancio di previsione, le cui risultanze devono essere recepite nel bilancio comunale;
- c) approvare il conto consuntivo, che deve costituire allegato e parte integrante di quello del Comune;
- d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con stanziamento nel bilancio comunale.

3. La Giunta comunale deve provvedere alla dotazione organica del personale per assicurare il funzionamento dell'istituzione; delibera inoltre ogni successiva variazione alla dotazione organica del personale, sentito il Consiglio di amministrazione o su proposta non vincolante dello stesso.

4. Il personale assegnato alle istituzioni è a tutti gli effetti personale del Comune ed, in quanto tale, assoggettato al relativo regime di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e ogni altro aspetto del rapporto d'impiego.

5. La copertura del posto di Direttore può avvenire, oltre che con le modalità fissate per lo specifico posto dal regolamento organico, anche mediante conferimento di incarico a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ai sensi dell'art. 52.

Art. 77: Sostituzioni di amministratori

1. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, i Presidenti e i componenti dei Consigli di amministrazione sono sostituiti con le stesse procedure previste per le rispettive nomine.

2. Il Presidente ed i membri, i quali surrogano Amministratori anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 78: Vigilanza

Spetta alla Giunta comunale esercitare la vigilanza sull'andamento gestionale della istituzione verificandone i risultati tramite gli Assessori preposti al ramo dei servizi interessati. Questi possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, eventualmente accompagnati da dirigenti comunali responsabili del settore o del servizio interessato.

Art. 79: Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Organi dell'azienda speciale sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente, cui spetta la rappresentanza istituzionale dell'azienda;
- c) il Direttore, al quale compete la rappresentanza legale dell'azienda.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e ad esse interviene il Direttore con voto consultivo.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda e dal regolamento.

6. Il numero dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione è determinato dallo Statuto di ciascuna azienda speciale. Il numero deve essere comunque dispari, non inferiore a cinque e non superiore a sette compreso il Presidente, tenuto conto della natura e dell'importanza del servizio e garantendo, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza tra i membri effettivi. Lo Statuto dell'azienda indica anche il numero dei membri supplenti.

7. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

8. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e di Direttore sono incompatibili con quella di Sindaco, di Assessore, di Consigliere comunale, di Presidente e di Consigliere e di consigliere circoscrizionale.

9. La nomina del Presidente, dei membri effettivi e di quelli supplenti è effettuata dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

10. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di amministrazione, nella sua interezza, non ottemperi a norme di Legge o di Statuto ovvero

pregiudichi gli interessi dell'Azienda o del Comune o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dal Consiglio comunale, la Giunta ovvero un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune può presentare al Sindaco motivata richiesta di convocazione del Consiglio comunale affinché si pronunci sull'eventuale revoca. Lo Statuto dell'Azienda ne prevederà le procedure.

11. Qualora il conto consuntivo presenti un disavanzo ed il Consiglio comunale accerti che esso sia derivato da gestione non oculata degli amministratori dell'azienda, il Consiglio stesso potrà provvedere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla loro revoca, nelle forme e nei modi di cui all'art. 75 comma 15.

Le disposizioni di cui al precedente comma lasciano impregiudicate l'iniziativa e la procedura di revoca di cui al Titolo 6° - capo 2° - del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902.

12. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, conferisce il patrimonio di dotazione ed il capitale finanziario alle singole aziende; ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Art. 80: Vigilanza e controllo

1. Il Comune, a mezzo della Giunta municipale, esercita la Vigilanza sull'azienda, ne verifica l'andamento gestionale in riferimento agli indirizzi programmatici del Consiglio comunale e della stessa azienda nonché ai dati previsionali di bilancio.

2. Ai fini di cui al precedente comma e per una integrata conoscenza delle problematiche aziendali, la Giunta programmerà periodici incontri, anche congiunti, con i rappresentanti degli organi amministrativi delle singole aziende.

3. Lo Statuto dell'azienda speciale, in aggiunta agli organismi di revisione stabiliti dalla vigente Legge in materia, potrà prevedere forme autonome di verifica gestionale interna.

Art. 81: Partecipazioni societarie

1. Il Consiglio comunale può deliberare di gestire servizi pubblici mediante società per azioni, qualora, in relazione alla natura dei servizi stessi, ravvisi l'opportunità che la gestione si svolga con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. In ogni caso dette società per azioni dovranno essere caratterizzate dalla prevalenza del capitale pubblico locale.

2. Il Comune, ai fini predetti, può altresì partecipare a società per azioni già esistenti, ferma restando la condizione della prevalenza del capitale pubblico locale, anche se questa si determini soltanto a seguito della propria partecipazione.

3. Oltre alle ipotesi che precedono, il Comune, allorché ravvisi fondati elementi di interesse generale riconducibili a più razionali forme di impiego e di

redistribuzione delle risorse della collettività nonché ai vantaggi economico-finanziari ed operativi ed alle altre sinergie insite in tale scelta, potrà altresì deliberare la creazione di apposita società per azioni di natura finanziaria, alla quale far detenere partecipazioni ad altre società od enti che gestiscano pubblici servizi o che svolgano comunque attività di primaria rilevanza per lo sviluppo della comunità locale. In caso di costituzione di tale tipo di società, il Comune dovrà in ogni caso garantirsi la diretta titolarità di una quota superiore alla metà del capitale sociale.

4. Le disposizioni che precedono lasciano salva la facoltà del Comune di creazione e di partecipazione, senza i limiti di cui ai precedenti commi, ad altre società non quotate sul mercato azionario od enti che, pur non gestendo attività strettamente riconducibili alla nozione di servizio pubblico, svolgano comunque attività di diretta pertinenza rispetto ai fini istituzionali del Comune e di preminente rilevanza per lo sviluppo civile della comunità locale.

Dette società non potranno comunque stipulare alcuna convenzione con il Comune o con Enti e organismi da esso dipendenti o partecipati se non a seguito di specifica e preventiva deliberazione autorizzativa, adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. In occasione della deliberazione di creazione o partecipazione alle società per azioni di cui ai commi che precedono, il Comune:

a) determina ogni eventuale condizione per la propria partecipazione alle società per azioni;

b) valuta lo schema di atto costitutivo e dello Statuto sociale nonché ogni loro successiva modificazione;

c) approva i conferimenti finanziari occorrenti per la partecipazione al capitale societario, nonché per ogni eventuale successivo aumento o reintegrazione;

d) adotta ogni altro provvedimento necessario ed opportuno ai fini della costituzione ovvero della partecipazione societaria.

6. Si richiamano in ogni caso, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e di Legge in tema di società.

7. Per l'attuazione di quanto previsto quale ultima ipotesi alla lettera b) del precedente comma, in ordine all'adesione a società con partecipazione comunale minoritaria, rimane poi in capo ai rappresentanti del Comune l'onere di acquisire, preliminarmente alla modificazione statutaria in ambito societario, le decisioni del Consiglio comunale al riguardo, per ogni conseguente coerente comportamento.

Art. 82: Obblighi di trasparenza delle società

1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune, ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni, ovvero sottoscrivano quote del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono soggette agli obblighi che il regolamento stabilisce in ordine alla trasparenza dell'assetto proprietario, assicurando in ogni caso la identificazione

delle persone fisiche cui esse direttamente o indirettamente fanno capo, nonché in ordine alla verificabilità degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune e alla sottoposizione dei bilanci e della contabilità a revisione e certificazione.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui detti obblighi sono in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione, del contratto e della convenzione.

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 83: Particolari forme di gestione

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione di servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) convenzioni apposite tra il Comune, la Provincia e/o altri Comuni;
 - b) Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c) accordi di programma.

Art. 84: Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione dei servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tale forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione. In particolare, dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione e di coordinamento tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi della Legge.

Art. 85: Consorzi

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge e del precedente art. 84.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno Statuto approvato dai Consigli degli enti locali che ad esso partecipano, a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Con le stesse modalità dovrà essere approvata la relativa convenzione.
3. Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea, come determinata dal 4° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, che sono:

- il bilancio di previsione e le sue variazioni;
- i programmi di intervento e le loro variazioni;
- il conto consuntivo;
- il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni;
- gli atti di nomina degli organi.

5. Il Comune partecipa a Consorzi obbligatori ai sensi della Legge.

6. I Consorzi costitutivi divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni di approvazione della convenzione e dello Statuto consortile, la convenzione venga sottoscritta da tutti i rappresentanti degli enti partecipanti.

7. Si richiama il 6° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

Art. 86: Accordi di programma

1. Al fine di promuovere l'attività di pianificazione territoriale intercomunale e l'azione integrata e coordinata per l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più enti pubblici, si possono realizzare accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

2. Qualora, anche in sede di formazione degli strumenti di programmazione comunale, si presentino le condizioni predette, il Sindaco, a seguito di specifiche deliberazioni autorizzative del Consiglio comunale, promuove la conclusione dei sopra citati accordi di programma.

3. La deliberazione del Consiglio comunale ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme e delle procedure di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. L'accordo di programma per il quale è richiesto il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti ed ogni altro aspetto connesso all'attuazione del programma.

5. L'accordo adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune

interessato e fatta salva la ratifica del Consiglio comunale di cui al 5° comma dell'art. 27 della Legge n. 142/1990.

6. La disciplina degli accordi di programma nonché la vigilanza sulla loro esecuzione, anche ai fini degli interventi sostitutivi, sono in ogni caso regolate dai commi 6 e seguenti dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142

Art. 86 BIS

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco, i Consiglieri comunali e i componenti degli organi di decentramento possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso i consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica, dipendenti dal comune e soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.

2. Le cause esimenti si applicano anche agli Assessori in ragione del mandato elettivo del Sindaco, nell'ambito delle competenze loro delegate.

3. La presente norma costituisce esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità, a sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 267/2000.

(Art. 86 bis dello Statuto del Comune di Monza aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 13 luglio 2009)

TITOLO VIII - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I: CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 87: Articolazione del territorio in circoscrizioni di decentramento

1. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione di cittadini all'attività politico-amministrativa ed alla gestione dei servizi di base, oltre che di garantire l'identità storico-culturale dei loro luoghi di appartenenza, il territorio del Comune si articola in circoscrizioni di decentramento il cui numero ed i cui confini territoriali sono stabiliti e variati con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la proposta è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per quanto possibile, nella delimitazione delle circoscrizioni si dovranno seguire criteri storico-culturali, territoriali, urbanistici nonché di efficienza nella gestione dei servizi.

2. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, secondo quanto stabilito anche dall'apposito regolamento.

3. L'Amministrazione comunale provvede a reperire per ciascuna circoscrizione un'idonea sede, adeguato personale e mezzi finanziari nonché le attrezzature e quant'altro necessario per il loro funzionamento.

Art. 88: Organi della circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione:

- a) il Consiglio circoscrizionale;
- b) il Presidente.

2. Il regolamento potrà, altresì, prevedere e disciplinare:

- a) la costituzione di un ufficio di presidenza al fine di consentire una maggiore efficacia e funzionalità di gestione;
- b) la figura di Vice Presidente, con funzioni di supplenza del Presidente.

Art. 89: Consigli circoscrizionali

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del Comune.

2. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio circoscrizionale è fissato in diciotto Consiglieri.

3. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente, in un'unica giornata, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, salvo il caso in cui si sia verificato lo scioglimento anticipato del

Consiglio circoscrizionale. Il Consiglio circoscrizionale è eletto con il sistema proporzionale con premio di maggioranza.

4. Alla lista o raggruppamento di liste che ottiene la maggioranza relativa con una percentuale inferiore al 35% dei voti validi è attribuito un numero di seggi pari al 55% dei Consiglieri da eleggere, arrotondando per eccesso. Il rimanente 45% è attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste. Se invece la lista o il raggruppamento di liste ottiene la maggioranza relativa in misura superiore al 35% dei voti validi, viene loro attribuito un numero di seggi pari al 60% dei Consiglieri da eleggere, arrotondando per eccesso. Il rimanente 40% è attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste.

Nel caso in cui una lista o raggruppamento di liste abbia superato il 60% dei voti validi, viene attribuito un numero di seggi corrispondenti all'effettiva percentuale dei voti ottenuti.

Le ripartizioni dei seggi vengono effettuate con il metodo Hondt.

5. I requisiti relativi all'elettorato attivo e passivo, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere circoscrizionale sono disciplinati dalla legge.

6. Il regolamento del Decentramento disciplina le ulteriori modalità delle elezioni.

Art. 90: Durata in carica dei Consiglieri circoscrizionali

1. I Consiglieri di circoscrizione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale.

Art. 91: Attribuzioni, organizzazione e funzionamento dei consigli circoscrizionali

1. Per quanto non disposto dalla Legge e dal presente Statuto, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento.

2. Il predetto regolamento, nel rispetto delle norme di Legge, dovrà in particolare disciplinare:

- a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- b) le procedure per la elezione del Presidente del Consiglio di circoscrizione e per la sua sostituzione in caso di revoca o di cessazione o di decadenza a qualsiasi causa dovute, osservando in ogni caso quanto previsto dal successivo comma 3;
- c) i compiti e le procedure di nomina dell'eventuale Ufficio di presidenza;
- d) le ipotesi di decadenza e le modalità di surrogazione dei consiglieri circoscrizionali;

- e) le forme e le modalità dei rapporti della circoscrizione con l'Amministrazione comunale e con i cittadini della circoscrizione quali singoli od associati;
- f) le modalità di partecipazione dei Presidenti delle circoscrizioni alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale aventi per oggetto materie di diretto e specifico interesse circoscrizionale;
- g) le modalità di organizzazione di eventuali consultazioni referendarie di stretta pertinenza e competenza circoscrizionale.

3. La elezione del Presidente, anche in caso di sua sostituzione per revoca o decadenza, deve comunque avvenire sulla base di un documento politico-programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed indicante il nominativo del candidato alla carica di Presidente, nonché, se previsto, il nominativo di quello candidato alla carica di Vice Presidente o di componente l'Ufficio di presidenza. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 92: Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti di tutti i Consigli circoscrizionali.
2. I compiti ed ogni altro aspetto relativo al funzionamento della Conferenza dei Presidenti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 93: Competenze dei Consigli circoscrizionali

1. Salvo ulteriori attribuzioni fissate dal regolamento nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Consiglio circoscrizionale:

a) esprime, di propria iniziativa o a richiesta dell'Amministrazione comunale, pareri o proposte in ordine alla gestione di strutture e servizi comunali esistenti o da attivarsi nell'ambito territoriale della circoscrizione, verificando l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse circoscrizionale;

b) formula, anche attraverso l'eventuale convocazione di pubbliche assemblee, proposte di soluzione dei problemi amministrativi di interesse circoscrizionale cui l'amministrazione comunale risponderà nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.

2. In ogni caso, il regolamento dovrà prevedere il parere obbligatorio preventivo dei Consigli circoscrizionali:

a) sullo schema di bilancio preventivo e sui piani pluriennali di investimento del Comune, articolati anche su base circoscrizionale;

b) sulle proposte di deliberazioni programmatiche per settore di attività, in riferimento ai relativi riflessi in ambito circoscrizionale;

c) sulla proposta di piano regolatore generale e sue deroghe, sui piani pluriennali di attuazione, sui piani di insediamenti produttivi, sui piani di zona, sulle convenzioni di lottizzazione, sui progetti per insediamenti di edilizia

economica e popolare nelle rispettive circoscrizioni, nonché sulle localizzazioni nella circoscrizione di edifici destinati a servizi sociali.

3. Il regolamento individua e disciplina i casi particolari nei quali il parere preventivo dei consigli circoscrizionali, oltre che obbligatorio, dovrà altresì ritenersi vincolante per l'amministrazione comunale, avuto riguardo alla loro riconducibilità ad aspetti gestionali di diretto e specifico interesse della circoscrizione.

4. Il Consiglio circoscrizionale provvede, a norma di regolamento, alla gestione dei fondi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei programmi di attività assegnati.

5. In ogni caso all'interno della struttura organizzativa del Comune dovranno essere individuati incaricati per i problemi delle singole circoscrizioni.

CAPO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 94: Partecipazione popolare

1. Per il miglior assolvimento dei suoi compiti istituzionali, il Comune valorizza e tutela ogni apporto partecipativo, favorendo la libera costituzione di forme associative e la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale. Analoga valorizzazione e tutela il Comune riserverà ad ogni organismo (consulte, comitati, organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, o consimili) in cui dovessero liberamente ed autonomamente organizzarsi le varie realtà associative e partecipative presenti ed operanti sul territorio.

2. I rapporti tra il Comune ed i cittadini, quali singoli e quali associati, e gli organismi anche associativi di partecipazione dei cittadini medesimi all'Amministrazione dovranno comunque essere improntati in ogni circostanza, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di provenienza e condizioni personali e sociali ai principi di libertà, di autonomia e di uguaglianza di trattamento, secondo criteri e modalità stabiliti da appositi regolamenti.

3. Al fine di offrire all'Amministrazione comunale ed all'intera cittadinanza ogni opportuno elemento informativo e conoscitivo circa le realtà associative esistenti, viene istituito presso il Comune di Monza il registro delle associazioni operanti sul territorio, dal quale dovranno risultare gli estremi dell'atto costitutivo, i fini istituzionali perseguiti, la sede od il domicilio nonché il nominativo e l'indirizzo dei legali rappresentanti dell'associazione.

Art. 95: Garanzie nei procedimenti

1. Nell'ambito del procedimento per l'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive, il Comune assicura opportune forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni direttamente interessati.
2. Tale garanzia di partecipazione implicherà il diritto dei cittadini e delle associazioni interessati ad essere informati del procedimento avviato ed a richiedere ogni elemento di conoscenza al riguardo, nonché a far pervenire all'Amministrazione memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
3. Qualora per il numero dei destinatari del procedimento l'informazione di cui al comma precedente non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione adotterà opportune forme di pubblicità, onde garantire l'informazione stessa.
4. L'apposito regolamento in tema di accesso e di informazione dei cittadini e delle associazioni potrà altresì prevedere ogni altra modalità di esercizio del diritto di partecipazione di cui ai precedenti commi, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi in materia.

Art. 96: Consultazioni

1. Quando intenda adottare atti di grande rilevanza socio-economica per la collettività, l'Amministrazione comunale potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche o adottare altre iniziative di consultazione, curando ogni opportuna forma di pubblicità nei confronti della cittadinanza.
2. Qualora siano attivate tali speciali forme di consultazione della popolazione, l'Amministrazione comunale terrà in considerazione le risultanze che ne emergeranno, purché esse corrispondano a criteri di buongoverno e di compatibilità finanziaria.
3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti - eccezion fatta per i tributi od altri atti per i quali la Legge e lo Statuto prevedano apposite forme di consultazione - che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente (mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta comunale o delle competenti Commissioni consiliari) o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
4. In ogni caso, le consultazioni di cui ai precedenti commi dovranno riguardare materie di esclusiva competenza locale e potranno aver luogo in coincidenza con altre analoghe operazioni di voto.

Art. 97: Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini possono formulare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza locale.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte di cui sopra possono essere rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale o ai Consigli circoscrizionali, in riferimento alle rispettive competenze.
3. In caso di inesatta individuazione dell'organo competente, l'organo che riceve le istanze, le petizioni o le proposte ne cura l'immediato inoltro a quello competente, semprechè quest'ultimo sia identificabile.
4. Il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta o il Consiglio circoscrizionale dovranno pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte nei termini e nei modi previsti da apposito regolamento.
5. Apposite norme di regolamento, correlate a quelle in tema di accesso agli atti amministrativi e di informazione dei cittadini, disciplineranno le ulteriori modalità di presentazione e di tempestiva evasione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

(Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 2.2.2004)

Art. 98: Referendum

1. Su materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi. Il quesito referendario dovrà essere formulato in termini tali da consentire la scelta tra opzioni alternative.
2. La proposta di referendum deve essere presentata:
 - a) da almeno cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) da un numero di Consigli di Circoscrizione superiore alla metà del numero complessivo delle stesse, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Le predette deliberazioni dei vari Consigli circoscrizionali dovranno, in ogni caso, essere tutte adottate in un arco temporale non superiore a sessanta giorni, secondo modalità e procedure fissate dal regolamento di cui al successivo nono comma;
 - c) dal Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione di indizione del referendum è approvata ove ottenga per due volte, entro l'anzidetto termine, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La valutazione circa la legittimità, l'ammissibilità ed il carattere risolutivo del quesito referendario, da effettuarsi dopo che si sia verificata una delle condizioni previste dal successivo comma quinto, e sentiti in ogni caso i promotori del referendum, è demandata ad apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale e così composta:
 - a) da un magistrato che la presiede, designato dal Presidente del tribunale di Monza tra quelli in servizio o in stato di quiescenza che abbiano in ogni caso maturato il grado di Consigliere di Cassazione;
 - b) da un avvocato, eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di nominativi di professionisti iscritti almeno da 10 anni all'ordine degli avvocati presso il tribunale di Monza e designati dal Presidente, che dovrà essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale;
 - c) dal Difensore civico se in carica;

- d) da due Consiglieri comunali uno almeno dei quali indicato dalla minoranza, eletti dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. I due Consiglieri comunali, tuttavia, concorreranno ad integrare la Commissione solo nel caso di valutazione di referendum di iniziativa popolare;
- e) da un Presidente di Circoscrizione indicato dalla Conferenza dei Presidenti a maggioranza dei tre quinti. Il Presidente, tuttavia, concorrerà ad integrare la composizione della Commissione soltanto allorchè si tratti di valutare quesiti referendari proposti da un adeguato numero di cittadini.

4. La Commissione di cui al terzo comma dovrà essere interamente completata e costituita entro il termine massimo di centoventi giorni decorrente dalla data di convalida degli eletti.

L'eventuale surrogazione di singoli membri decaduti o cessati per qualsiasi ragione dall'incarico della Commissione dovrà avvenire con le stesse modalità di cui sopra, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della causa di decadenza o cessazione.

5. Nel caso di dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione di cui al comma 3), nel solo caso previsto dal comma 2) lett. a), il referendum verrà indetto qualora ne facciano richiesta non meno di quattromila elettori e fino ad un massimo di seimila, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo nono comma.

Il termine per la raccolta delle firme è di 150 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.

6. Ciascuno dei tre tipi di referendum di cui al comma 2 potrà essere effettuato una volta sola per anno, e non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e nei 180 giorni antecedenti o successivi alla scadenza del mandato amministrativo, e non potrà, comunque, riguardare le seguenti materie:

- a) materie non di esclusiva competenza locale;
- b) bilanci, finanza, tributi, tariffe e contabilità del Comune nonché degli enti ed organismi dipendenti o partecipati;
- c) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per Legge che non permettano di svolgere tutte le procedure per la tenuta del referendum;
- d) oggetti sui quali il Consiglio comunale o la Giunta abbiano anteriormente alla presentazione del quesito assunto provvedimenti deliberativi implicanti obbligazioni nei confronti di terzi;
- e) pareri richiesti da disposizioni di Legge o di regolamento;
- f) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni attinenti persone;
- g) personale del Comune, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti o partecipati;
- h) Statuto e regolamenti interni del Comune compresi quelli dei suoi vari organi;
- i) ogni altra materia esclusa dalla Legge;
- l) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- m) quesiti già sottoposti a referendum nei cinque anni precedenti.

7. Il referendum è valido solo se abbia conseguito un numero di voti non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi, purché abbia votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Nel caso di validità delle operazioni referendarie, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio comunale, il quale dovrà pronunciarsi con atto motivato, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

9. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni di richiesta referendaria nonché i tempi ed ogni altro aspetto procedurale inerente la proposta, la deliberazione, l'indizione e lo svolgimento del referendum nonché la proclamazione dei suoi risultati.

(Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 2.2.2004)

Art. 99: Diritti di azione popolare, di accesso e di informazione

1. Compete a ciascun elettore il diritto di azione e di ricorso di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o di regolamento ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di enti o di imprese, o possa, comunque, risultare di pregiudizio agli interessi del Comune.

3. Apposito regolamento disciplinerà il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, le modalità di richiesta e rilascio delle relative copie e, infine, le procedure per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e dei provvedimenti che li riguardano, secondo quanto meglio specificato dall'art. 7 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO III: DIFENSORE CIVICO

Art. 100: Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza amministrativa, nonché per il controllo sulla legittimità di atti della Giunta e del Consiglio a' sensi di Legge.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente, alla riservatezza ed al segreto nei casi previsti dalla Legge o dal regolamento.
3. L'attività del Difensore civico è disciplinata dalla Legge e da apposito Regolamento comunale.

Art. 101: Elezione del Difensore civico: requisiti e modalità

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il Consiglio procederà nuovamente all'espletamento di due votazioni per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Qualora anche la maggioranza di cui al precedente comma non venga raggiunta, il Consiglio procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. L'intero procedimento di votazione e di elezione di cui ai commi che precedono dovrà essere iniziato entro novanta giorni dalla convalida degli eletti e completato entro trenta giorni.
5. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico-amministrativa, di indiscussa rettitudine morale.
6. Non è eleggibile a Difensore civico chi ricopra cariche pubbliche od incarichi dirigenti di partito o sindacali ad ogni livello, ovvero rivesta la qualità di Amministratore di Enti, di organismi anche societari o di istituti a partecipazione pubblica.
7. L'incompatibilità sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accertamento, da parte del Consiglio comunale, della causa di incompatibilità.

Art. 102: Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica per l'intera tornata amministrativa ed è rieleggibile una sola volta, con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo.
2. I poteri di Difensore civico sono prorogati fino all'insediamento del successore e, comunque, non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Il Difensore civico è funzionario onorario e, prima di assumere l'incarico, presta giuramento di rito davanti al Sindaco.
4. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di Legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La mozione di revoca deve essere approvata dal Consiglio comunale, con le stesse maggioranze e procedure previste dall'art. 101 per la sua elezione.

Art. 103: Compiti

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, diretto ed attuale, il Difensore civico interviene presso l'amministrazione Comunale, o presso gli enti, le istituzioni e le aziende da essa dipendenti o partecipati, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi nell'azione amministrativa, valutandone, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Nelle funzioni di organo di controllo, a' sensi di Legge, il Difensore civico valuta nei tempi, limiti e secondo le modalità previste, la richiesta che i Consiglieri comunali, nel loro esercizio possono formulare, in ordine a presunzione di precise e motivate illegittimità su deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 104: Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse diretto ed attuale ad un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione del Comune o presso gli enti, le istituzioni e le aziende da esso dipendenti o partecipati, hanno diritto di chiedere per iscritto agli organi dei predetti enti notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni, senza che abbiano ricevuto risposta od avendone ricevuta una ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico. Non è ammesso ricorso al Difensore civico se gli interessati non si siano prima rivolti direttamente all'Ente ritenuto competente alla emanazione del provvedimento o dell'atto richiesto.

2. Il Difensore civico può conferire direttamente con i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al dirigente del Settore da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il Difensore civico accerta il termine massimo di Legge per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario generale.

4. Nello svolgimento delle funzioni di controllo l'apposito regolamento ne disciplinerà l'esercizio come previsto dal precedente art. 100 comma 3.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere, nei limiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, dall'Amministrazione comunale e dagli enti, istituzioni ed aziende di cui al primo comma copia degli atti e documenti, ed ogni notizia connessa alle questioni trattate, nonché ogni documento preparatorio all'assunzione degli atti denunciati di illegittimità. Qualora sorgessero difficoltà operative, deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

6. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti e/o atti, dei quali sia stata investita l'autorità giurisdizionale oppure sui fatti e/o atti per i quali l'autorità giudiziaria abbia assunto iniziativa.

Art. 105: Relazioni ed audizioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il primo quadrimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione la discute ed adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

3. Il Difensore civico può, in ogni caso, richiedere di essere sentito dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.

Art. 106: Sede e mezzi del Difensore civico

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale individuandolo, di norma, tra il personale dei ruoli comunali dell'area amministrativa.
3. L'Amministrazione deve provvedere ad assegnare al predetto ufficio la cancelleria, i mobili, le attrezzature e quant'altro necessario per il suo funzionamento. Dei mobili e delle attrezzature, ricevuti in dotazione, il Difensore civico diviene consegnatario.

Art. 107: Indennità di funzione

Al Difensore civico compete un'indennità di funzione di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente del Consiglio Comunale.

(Art. 107 dello Statuto del Comune di Monza modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.3.2003)

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 108: Approvazione, revisione ed adeguamento dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità e con le maggioranze stabilite dall'art. 4 - comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Con le stesse modalità si procederà ad ogni eventuale revisione del presente Statuto, secondo quanto previsto dal citato art. 4 comma 3 della legge n. 142/1990.
3. Il presente Statuto sarà adeguato per coordinarne le disposizioni che dovessero essere emanate in attuazione della normativa regionale riguardante l'area metropolitana.
4. Lo Statuto nonché le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti derivanti dall'emanazione di nuove normative, dovranno essere apportati nel rispetto dei termini previsti dalle normative medesime o, in difetto di tale previsione, entro i tempi tecnici strettamente occorrenti per l'approntamento degli atti di revisione statutaria e regolamentare.

Art. 109: Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
5. Salvi i casi in cui la Legge stabilisce termini diversi, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva o adegua entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti da esso previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari adottate dal Comune in base alla precedente legislazione, sempre che risultino compatibili con la Legge e con il presente Statuto.

Art. 110: Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Statuto potranno necessariamente trovare, parzialmente, immediata applicabilità, là dove le norme del precedente Statuto risultino in contrasto con la vigente disciplina legislativa.
2. Le nomine, di cui agli articoli 17/7, 33/2 e 101 hanno la durata per l'intero tempo della tornata amministrativa. Conseguentemente, in presenza di nuova tornata amministrativa, indipendentemente dalla durata vigente al momento dell'avvenuta precedente nomina, le persone nominate dovranno cessare per e con le nuove nomine.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla normativa di Legge in vigore.

Art. 111: Commissione dei Garanti

1. Entro centoventi giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale istituisce nel suo seno una apposita Commissione, alla quale è demandato il compito di garantire il pieno rispetto, la corretta interpretazione e la completa applicazione del presente Statuto nonché dei regolamenti da esso richiamati.
2. La Commissione dei Garanti è composta da cinque consiglieri comunali, di cui almeno due in rappresentanza e su designazione della minoranza consiliare, per la cui elezione – da tenersi a scrutinio segreto, ciascun consigliere potrà votare tre nominativi e risulteranno eletti i cinque Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con eventuale ballottaggio in caso di parità di voti. Il Presidente della Commissione dei Garanti sarà eletto dalla stessa Commissione nel suo seno, tra i consiglieri di minoranza, nella prima seduta di insediamento.
3. La Commissione dura in carica anche oltre il termine della tornata amministrativa e sino all'elezione, da parte del nuovo Consiglio comunale, dei nuovi membri.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri componenti la Commissione dei Garanti, si deve procedere alla inerente surrogazione con le stesse modalità previste per la prima elezione.
4. In caso di accertati e perduranti inadempimenti alle disposizioni del presente Statuto, la Commissione dei garanti dovrà informare il Consiglio comunale affinché adotti ogni deliberazione idonea a rimuovere le inadempienze stesse.
Perdurando ulteriormente l'inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, anche in relazione alla connessa possibilità che tale inadempimento sia assimilabile ad ipotesi di grave violazione di Legge, la Commissione dei garanti dovrà informare il Prefetto per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza.

(Art. 111 dello Statuto del Comune di Monza modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 25.9.2008)

